

TI_GERICHTE 14.1995.70 vom 18. April 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-04-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1995.70

FR: TI_GERICHTE 14.1995.70 du 18 avril 2000

IT: TI_GERICHTE 14.1995.70 del 18 aprile 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.04.2000
14.1995.70

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.1995.00070 Lugano 18 aprile 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 giugno 1993 da _____ patr. dall'avv. _____ contro _____ patr. dall'avv. _____ tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. _____ del 15 giugno 1993 dell'UE di Lugano; sulla quale istanza Il Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 luglio 1993 ha così deciso: " 1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al PE indicato è respinta in via definitiva per fr. 40'730.70 con interessi al 5% dal 24.6.1991. 2. La tassa di giustizia di fr. 170.--, da anticipare dall'istante, è posta a carico dell'escusso, a cui è fatto obbligo di versare alla controparte fr. 400.-- di indennità." Sentenza dedotta tempestivamente in appello da _____ che con atto 30 luglio 1993 ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili; con osservazioni 30 agosto 1993 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili; rilevato che con decreto 29 settembre 1993 del Pretore di Locarno-Città è stato dichiarato il fallimento della _____ preso atto che con scritto 2 novembre 1999 l'avv. _____, amministratrice speciale nel fallimento della _____, ha comunicato che la seconda adunanza dei creditori ha deciso di rinunciare al credito fatto valere dalla _____ nei confronti di _____ ritenuto che con lettera 27 marzo 2000 i patrocinatori delle parti hanno dichiarato di ritirare la procedura in esame, chiedendone lo stralcio, compensate spese e ripetibili; considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto; rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto, come nel caso di specie; pronuncia 1. L'appello 30 luglio 1993 di _____, Lugano, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi. 2. La tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico metà per parte, compensate le ripetibili 3. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.